

CONVENZIONE

TRA

la **Regione Lazio** con sede e domicilio fiscale in 00145 Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l’Orientamento e la Formazione Avv. Elisabetta Longo nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961, domiciliato per la carica nella sede istituzionale sopra menzionata

E

BIC Lazio S.p.A. (P.IVA 04571231002, C.F. 01745990604), con sede in Via Casilina n. 3/T, 00182, Roma, rappresentata dal Presidente Livio Proietti, nato a Tivoli, il 02/12/1957 domiciliato per la carica presso BIC Lazio SpA , Via Casilina n. 3/T – 00182, Roma.

Oggetto: affidamento incarico di assistenza tecnica per lo svolgimento, da parte di cooperative sociali e loro consorzi, di attività inerenti l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo delle competenze e l’organizzazione di beni e servizi ai sensi della L.R. 24/96 – “Disciplina delle cooperative sociali”, della L.R. 21/2002 – “Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro” e della L.R. 19/2003 – “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili”.

LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, PREMESSO CHE

- La Regione Lazio, attraverso la legge regionale 24/96, intende sostenere la diffusione delle cooperative sociali e loro consorzi nelle sue diverse forme quale strumento di espansione del sistema di protezione ed integrazione sociale legato al territorio, nonché quale opportunità di creazione di nuova occupazione;
- La Regione Lazio, attraverso la legge regionale 21/2002 intende sostenere nell'ambito della realizzazione di politiche attive per il lavoro l'impiego e la stabilizzazione occupazione di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate attraverso il finanziamento di progetti e interventi aventi tali finalità;
- La Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione attraverso l'Avviso pubblico approvato con la determinazione n. B5398 del 02/11/2010, intende promuovere il finanziamento di proposte progettuali rivolte a cooperative sociali e loro consorzi inerenti l'inserimento e la stabilizzazione occupazionale di soggetti svantaggiati, lo sviluppo delle competenze e l'organizzazione di beni e servizi;
- BIC Lazio SpA ha tra i suoi fini istituzionali, ai sensi della Lr 35/1990, anche lo svolgimento di attività di assistenza e sviluppo tecnico per la Regione Lazio e per altre attività specificatamente richieste dall'Amministrazione Regionale;
- BIC Lazio SpA nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali, potrà agire in regime di affidamento in *house providing*;
- Che la Regione Lazio con determina.....del..... ha individuato in BIC Lazio S.p.A il soggetto idoneo per il supporto alle attività previste dal presente Avviso.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

In merito alla L.R. 24/96 – Disciplina delle cooperative sociali”, BIC Lazio dovrà svolgere le seguenti attività suddivise in 3 macrofasi:

- Fase 1 – Gestione del Fondo;
- Fase 2 - Erogazione dei contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla determinazione n. B01858 del 02/04/2012;
- Fase 3 – Monitoraggio finale relativo alle iniziative finanziate e allo stato di avanzamento dei progetti delle cooperative sociali e loro consorzi;

Le attività affidate a BIC Lazio si svolgeranno nell’arco temporale di 36 mesi dalla stipula della convenzione.

La Regione si impegna a trasferire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività su un conto corrente dedicato intestato a BIC Lazio.

In relazione alle attività di erogazione di contributi, BIC Lazio provvederà ad erogare le somme spettanti alle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla determinazione n.B01858 del 02/04/2012, previa autorizzazione della Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l’Orientamento e la Formazione.

BIC Lazio a conclusione delle attività di erogazione, effettuerà un monitoraggio complessivo relativo alle iniziative finanziate e trasferirà alla Regione Lazio un report complessivo relativo alle erogazioni effettuate e allo stato di avanzamento dei progetti delle cooperative sociali e loro consorzi.

Art. 3

COMPENSI PER L'ATTIVITÀ

La Regione Lazio corrisponderà a BIC Lazio SpA i seguenti importi comprensivi di IVA:

- € 150.000,00 – (centocinquantamila/00), per le attività previste per la legge regionale 24/96 – Disciplina delle cooperative sociali”.

Gli importi dovuti saranno erogati a BIC Lazio SpA con le modalità di seguito indicate:

- l' 80% (ottanta) delle risorse assegnate al progetto verrà corrisposta, a titolo di anticipazione, entro 90 giorni dalla firma della convenzione;
- il restante importo, fino a concorrenza massima del 20% (venti), a saldo, è condizionato alla presentazione di una relazione finale dettagliata delle attività realizzate.

Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel piano di lavoro, ovvero di apportare variazioni alle singole attività ivi previste con effetti economici superiori al 10% (dieci per cento) del valore dell'attività stessa, BIC Lazio S.p.A., su richiesta della Regione Lazio, predispone uno specifico documento ad integrazione del Piano di Lavoro, contenente tutti gli elementi necessari alla sua valutazione per la necessaria approvazione da parte della Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione.

Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano di lavoro vanno esplicitate e motivate nella relazione di chiusura delle attività.

Contestualmente alla trasmissione della relazione finale, BIC Lazio trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche per il Lavoro e Sistemi per l'Orientamento e la Formazione, le relative fatture per gli importi maturati.

Art. 4

CONTROLLI

La Regione può visionare in qualsiasi momento l'operato di BIC Lazio e svolgere controlli sulle sue attività e presso i beneficiari.

Art. 5

OBBLIGHI E DURATA

La presente convenzione sarà vincolante tra le parti dal momento della firma e i relativi obblighi decorreranno dalla data di avvio delle attività previste per un periodo di 36 mesi, salvo proroga da concordarsi tra le parti, per consentire la conclusione delle attività.

Qualora l'incarico non sia portato a termine, anche per cause non imputabili alla controparte, la Regione Lazio potrà riconoscere le spese sostenute per il lavoro svolto a fronte di idonea documentazione presentata da BIC Lazio SpA.

Art. 6

ASSICURAZIONI ANTINFORTUNISTICHE E ASSISTENZIALI

Nell'ambito dello svolgimento della attività di cui alla presente convenzione, BIC Lazio SpA osserva le norme relative alle assicurazioni obbligatorie in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.

Art. 7

RECESSO

Entrambe le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del C.C., previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno tre mesi di preavviso.

Restano salvi gli atti compiuti e quelli approvati al momento del recesso e quanto riconosciuto delle somme spettanti a BIC Lazio SpA.

Art. 8

INADEMPIENZE E DISCIPLINA SANZIONATORIA

Qualora BIC Lazio SpA esegua la prestazione non conforme a quanto specificato nella presente convenzione o con un ritardo non concordato tra le parti, ovvero nel caso di inadempienze gravi e ripetute è fatta salva la facoltà della Regione Lazio di procedere alla risoluzione della convenzione.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.

Art. 9

REFERENTI

Per l'attuazione della presente Convenzione vengono individuati i seguenti responsabili:

- per la Regione Lazio: **Brunello Capriolo**
- per BIC Lazio SpA: **Gianluca Lo Presti**;

Art. 10

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 11

FORO COMPETENTE

In caso di qualsivoglia controversia il foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

Art. 12

SPESE

Le spese afferenti alla presente Convenzione, comprese quelle di bollo, sono a carico di BIC Lazio.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, il _____

Per la REGIONE LAZIO

Il Direttore della Direzione Regionale

Avv. Elisabetta Longo

Per BIC Lazio SpA

Il Presidente

Dott. Livio Proietti
